

	PROVINCIA DI FROSINONE ccp n. 13197033 P.zza Gramsci,13 - 03100 Frosinone cod. fisc. 01 633 570 609 tel.07752191 – Web: www.provincia.fr.it	
	Settore AMBIENTE	Servizi BONIFICHE E RIFIUTI A.I.A. - ENERGIA – TUTELA E QUALITA' DELL'ARIA TUTELA ACQUE

Prot. n. 21211 del 01/07/2021

Spett.le **DIREZIONE REGIONALE POLITICHE AMBIENTALI
E CICLO DEI RIFIUTI**

Area Valutazione di Impatto Ambientale
PEC: ufficiovia@regione.lazio.legalmail.it

Oggetto: Procedura di Valutazione Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 progetto "Adeguamento impiantistico e sistemazione ambientale del termovalorizzatore di San Vittore del Lazio con la realizzazione di una quarta linea"
 Società proponente: ACEA AMBIENTE SRL - Registro elenco progetti: n. 066/2020
 Comunicazione a norma dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. pubblicazione avviso ex art. 23 c. 1 lett. e).

RICHIESTA INTEGRAZIONI 1^ CDS

Rif. Nota Regione Lazio - Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti Area Valutazione di Impatto Ambientale prot. n. U.1100211.17-12-2020 acquisita al protocollo della Provincia di Frosinone n. 32220 del 17/12/2020

Nota Regione Lazio - Direzione Regionale Capitale Naturale Parchi e Aree Protette Area Valutazione di Impatto Ambientale prot. n. U.522808.14/06/2021 acquisita al protocollo della Provincia di Frosinone n. 19164 del 16/06/2020

In riferimento alla procedura di cui all'oggetto ed alla documentazione relativa al progetto di cui sopra, disponibile in formato digitale sul link comunicato dalla Regione Lazio, a fronte dei pareri endoprocedimentali/analisi tecniche Prott. n. 20433 del 24/06/2021, n. 20685 del 25/06/2021, n. 21029 del 29/06/2021 e n. 21169 del 30/06/2021, si rappresenta quanto segue.

1. BONIFICHE E RIFIUTI

Da un esame preliminare della documentazione disponibile sul link fornito dalla Regione Lazio con nota prot. n. 5228085 del 14.06.2021, in atti al prot. n. 19164 del 14/06/2021, per quanto di propria competenza, è stato possibile rilevare quanto di seguito riportato.

Dalla disamina della documentazione presente non è risultata presente alcuna comunicazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo (CRESS) in riscontro al "parere richiesto" dalla Regione Lazio con nota prot. n. 0046742 del 19.01.2021.

Pertanto, nel ribadire tutto quanto espresso nel parere prot.n. 7702 del 08.03.2021, si rimane in attesa di conoscere le valutazioni di merito del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo (CRESS), al fine di poter emettere proprio parere di competenza.

2. TUTELA ACQUE

In riferimento al procedimento di che trattasi, dato atto della carenza di organico del personale tecnico amministrativo in cui versano gli uffici del Settore Servizi Regionali Ambientali della Provincia di Frosinone, e in particolar modo del Servizio Tutela Acque privo di funzionario interno all'Ente, si rappresenta di rimettersi integralmente al parere emesso in sede di Conferenza dei Servizi da Arpa Lazio, quale Agenzia di spiccata capacità e competenza tecnica inerente la tutela ambientale. Ciò posto per gli aspetti di competenza del Servizio Tutela Acque, la Provincia di Frosinone si pronuncia in conformità a quanto espresso ed eventualmente prescritto nel parere rilasciato da Arpa Lazio medesima.

3. QUALITÀ DELL'ARIA

In riferimento al procedimento di che trattasi, dato atto della carenza di organico del personale tecnico amministrativo in cui versano gli uffici del Settore Servizi Regionali Ambientali della Provincia di Frosinone, e in particolar modo del Servizio AIA, Energia e Qualità dell'Aria privo di funzionario interno all'Ente, si rappresenta di rimettersi integralmente al parere emesso in sede di Conferenza dei Servizi da Arpa Lazio, quale Agenzia di spiccata capacità e competenza tecnica inerente la tutela ambientale. Ciò posto per gli aspetti di competenza del Servizio AIA, Energia e Qualità dell'Aria, la Provincia di Frosinone si pronuncia in conformità a quanto espresso ed eventualmente prescritto nel parere rilasciato da Arpa Lazio medesima.

4. OPERE IDRAULICHE

In riferimento al procedimento di che trattasi si rileva che:

- nella nota di riscontro della Proponente (*Trasmissione chiarimenti e documentazione integrativa*) a quanto richiesto dalla Provincia – Ufficio Opere Idrauliche - Risorse Idriche, si legge:

✓ al **punto 2** nelle controdeduzioni

Gli scarichi individuati sono stati oggetto di specifica domanda di autorizzazione idraulica in sanatoria da parte della società incorporata EALL SRL, per la quale la Provincia di Frosinone con nota prot. 73551 del 21/04/2008, comunicava di aver “completato positivamente l’istruttoria tecnico amministrativa della documentazione presentata, predisponendo il relativo atto come previsto dalla normativa vigente” con la specificazione di alcune prescrizioni e d il previo versamento di taluni oneri.

La Società Eall Srl ha provveduto a trasmettere quanto richiesto con successive note prot. 251/2008/CSA/FB del 06/05/2008 e prot. 338/svl/ED/MC del 25/06/2008;

Allo stato attuale non risultano successivi avanzamenti dell’iter presso l’Ente autorizzante, sebbene il proponente abbia completato gli adempimenti di propria spettanza.

Si rimanda alla lettura dell’Allegato Unico (Provincia di Frosinone).

Si prende atto di quanto dichiarato dalla Proponente e si riscontra agli atti un’Autorizzazione ai soli fini idraulici rilasciata alla società EALL SRL con Determinazione Dirigenziale n. 338 del 28/07/2008 relativa ad opere di scarico per acque meteoriche in sanatoria, nel Fosso Castagna, in prossimità del terreno distinto al C.T. al Foglio 18 - mappale n. 685 - del Comune di San Vittore del Lazio (FR).

Si precisa però che agli atti dell’Ente non risulta alcuna comunicazione/richiesta di subentro/voltura dalla Eall Srl alla Società Acea Ambiente Srl, come previsto dalla normativa vigente, pertanto sarà necessario perfezionare tale situazione. A tale scopo la Proponente dovrà prendere contatti con l’ufficio Opere Idrauliche - Area Concessioni; mentre è stata esplicitamente richiesta voltura per la sola autorizzazione AIA all’Ente, da parte della Società Acea Ambiente Srl, con nota prot. n. 4369 del 28/12/2016.

Altresì, nel richiamato *Allegato Unico (Provincia di Frosinone)*, nella nota della Provincia di Frosinone prot. 73551 del 21/04/2008, si precisa che *i versamenti di canoni e del deposito cauzionale connessi al rilascio dell’autorizzazione saranno richiesti e indicati nel medesimo provvedimento.*

Poiché agli atti dell’Ente non è stato possibile, reperire in tempi brevi, copia cartacea del relativo Disciplinare Tecnico di Concessione, contenente tutte le informazioni e le prescrizioni connesse al

rilascio dell'autorizzazione, per cui è prevista la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate, si chiede alla proponente di fornire eventuale copia del sopra menzionato disciplinare sottoscritto. Sarà inoltre necessario da parte della Proponente dimostrare di aver effettuato negli anni il pagamento del canone annuale in favore della Regione Lazio per le opere di scarico autorizzate, pena la decadenza del titolo.

✓ al **punto 3** nelle controdeduzioni

Si trasmette la planimetria delle distanze dal corso d'acqua già trasmessa alla A.C. e presente nel box.

Nella planimetria sopra richiamata, presente nel box (file denominato *1045PD5880 Planimetria con distanze dal corso di acqua*), non si rilevano le distanze espresse dal corso d'acqua demaniale rispetto all'impianto con tutte le opere accessorie (viabilità, recinzione ed opere di mitigazione) sia esistenti che di progetto.

✓ in riferimento al **punto 4** delle controdeduzioni:

la Domanda di Autorizzazione alla Ricerca di Acque Sotterranee per l'intervento in programma per la nuova linea 4, è stata presa in carico dall'Ente il 17/03/2021 prot. n° 9037 per essere istruita. La ricerca di acque da falda avverrà nell'area ricerca idrica, individuata dalla società.

✓ in riferimento al **punto 5** delle controdeduzioni:

la Concessione a Derivare Acqua Pubblica dai pozzi denominati P0 e P1 è stata rilasciata con determinazione dirigenziale n. 4982 del 05/11/2012 alla Società A.R.I.A. Srl, quindi non all'attuale gestore del termovalorizzatore Acea Ambiente Srl, tuttavia si prende atto del cambio di denominazione avvenuta con atto notarile il 14/12/2016 Rep. 56919 Racc. 19773 e si considera anche la nota di Acea Ambiente Srl assunta agli atti dell'Ente con prot. n. 4369 del 28/12/2016 ove si chiedeva voltura per la sola autorizzazione AIA. L'ufficio si riserva di contattare l'attuale società al fine di perfezionare l'atto di Concessione ai sensi del R.D. 1775/1933;

✓ in riferimento al **punto 6** delle controdeduzioni:

si rileva il reiterato mancato rispetto dei limiti di Concessione, come già evidenziato dall'Ente provinciale con nota prot. n. 33734 del 18/03/2015 relativamente all'anno di prelievo 2014, dove veniva richiamata al rispetto dei limiti assentiti la società A.R.I.A. Srl e comunicata tale situazione

al comune di San Vittore del Lazio al fine dell'applicazione della sanzione prevista. Anche per gli anni 2019 e 2020 tali limiti sono stati superati significativamente, considerando tra l'altro che, il prelievo dell'acqua è avvenuto esclusivamente attraverso il pozzo P1, per il quale è stata rilasciata concessione a derivare Acqua Pubblica per un volume pari a 42.768 mc/anno, mentre si riscontra dalle relative comunicazioni dei consumi annuali che per l'anno 2019 sono emunti 61.226,61 mc/anno e per l'anno 2020 61.031,9 mc/anno. E' evidente che sussistono le condizioni di un nuovo richiamo al rispetto dei limiti di prelievo concessi e l'applicazione delle sanzioni dovute ai sensi dell'art. 17 della R.D. n° 1775/1933 alla Società Acea Ambiente Srl.

Si evidenzia inoltre che:

- dalla disamina della documentazione in atti relativa alla richiesta di concessione a derivare Acqua Pubblica per un nuovo pozzo denominato P2, presentata il 02/12/2015 con prot. n. 144951, giunta alla Determina di Ammissione ad Istruttoria n. 3467 del 02/10/2019, dopo aver ottenuto parere favorevole dall'Autorità di Bacino del distretto dell'Appennino Meridionale (prot. n. 73603 del 12/10/2017), mostra dei valori di emungimento pari a 80.000 mc/anno, che però, sommati ai 51.322 mc/anno della Concessione rilasciata per i pozzi P0 e P2 e confrontati con le dichiarate necessità totali dell'impianto pari a 100.000 mc/anno, evidenziano delle incongruenze che necessitano una dettagliata analisi del fabbisogno della risorsa richiesta in concessione;
- nella documentazione allegata alla presentazione della domanda di Concessione del pozzo P2 (prot. n. 144951 del 02/12/2015), nella relazione tecnica esplicativa particolareggiata a firma del Dott. Geol. Stefano Tosti, si dichiara *che per l'approvvigionamento idrico per usi industriali è stata valutata la possibilità di richiedere una fornitura di acqua ad usi industriali al Consorzio "Valle del Liri", che allo stato attuale non ha fornito risposta.*

Non è stato possibile reperire fonti alternative di approvvigionamento per i quantitativi richiesti.

Eventuali deficit idrici potranno essere soddisfatti dall'acquedotto gestito da Acea Ato5 Spa.

Tali affermazioni fanno presupporre la possibilità di poter reperire, in tutto o in parte, gli approvvigionamenti richiesti attraverso fonti alternative, opportunità che sarà dunque valutata dall'ufficio istruttore.

Per quanto sopra rappresentato e per quanto potuto accertare si ritiene necessario che la società **ACEA AMBIENTE SRL**, in riferimento al procedimento in trattazione, relativo all'“Adeguamento impiantistico e sistemazione ambientale del Termovalorizzatore di San Vittore del Lazio (FR) con la realizzazione di una quarta linea” chiarisca in merito alle criticità sopra evidenziate in merito alle sole competenze dell'Ufficio Opere Idrauliche

e Risorse Idriche.

5. PIANIFICAZIONE

In riferimento al procedimento di che trattasi premesso che

- con nota prot. n. 797817 del 16.09.2020, assunta agli atti in pari data e relativa alla procedura di cui all'oggetto, l'Area Valutazione di Impatto Ambientale - VIA della Regione Lazio ha comunicato l'avvenuta pubblicazione, nel proprio sito web, della documentazione inerente il progetto in esame, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 27 bis del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.;
- con nota prot. n. 23087 del 22.09.2020, il Servizio scrivente, al fine di espletare i propri adempimenti relativi alla verifica dell'impatto degli interventi con le previsioni del vigente Piano Territoriale Provinciale Generale – PTPG, ha chiesto documentazione integrativa.

Considerato che con disposizione presidenziale n. 5143 del 15.01.2021, si è conferito al Dirigente del Settore “Servizi Ambientali Regionali”, la delega di referente unico per la Provincia di Frosinone nei procedimenti di competenza regionale, finalizzati al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale – PAUR, ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Tutto ciò premesso e considerato, con nota prot. n. 522808 del 14.06.2021, assunta agli atti di questo Ente in pari data, l'Area Valutazione di Impatto Ambientale - VIA della Regione Lazio ha convocato la prima seduta di Conferenza dei Servizi, ai sensi dell'art. 27 bis, comma 7 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. e della DGR n. 132 del 27.02.2018, evidenziando tra l'altro che gli elaborati progettuali, le integrazioni progettuali, nonché i pareri e le comunicazioni pervenuti sono resi disponibili in formato digitale nel box appositamente creato, così come previsto dal comma 4 dell'art. 27 bis del sopra citato D.Lgs.

A tal riguardo, dalla consultazione della documentazione presente nel suddetto box, comprensiva anche delle integrazioni richieste da questo Servizio con la sopra citata nota prot. n. 23087/2020, si rileva che nella Tav. TP1 del vigente Piano Territoriale Provinciale Generale - PTPG:

- l'area relativa alla quarta linea in progetto, così come parte dell'area con funzione di fascia di rispetto, ricade all'interno del “Territorio agricolo aperto esterno alle costruzioni insediative urbane e territoriali ed alle aree con valore o con potenzialità di recupero naturalistico”;
- la rimanente parte di area, con funzione di fascia di rispetto, ricade nelle “Aree industriali di previsione di P.R.G. esistenti, parzialmente attuate, da completare”.

Per quanto sopra esposto, il Servizio scrivente, in merito alle proprie competenze, non rileva elementi ostativi alla realizzazione delle opere in progetto.

Sono fatti salvi pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso, comunque denominati, dei vari Enti competenti, ed ogni ulteriore disposizione prevista da specifiche normative e/o da strumenti di pianificazione sovraordinati.

6. TRASPORTI ECCEZIONALI

In riferimento al procedimento di che trattasi, si evidenzia e si comunica, per quanto riguarda la competenza e la funzione esercitata dello scrivente Ufficio, che per la costruzione dell'opera in oggetto, se successivamente all'ottenimento della prevista autorizzazione, dovessero necessitare "Trasporto/i Eccezionale/i" il richiedente dovrà avanzare apposita istanza, tramite piattaforma digitale in uso alla Provincia di Frosinone in quel momento, che verrà valutata con il rilascio di apposito provvedimento espresso, sia esso di assenso, sia esso di diniego motivato.

Si ritiene utile riportare quanto prescritto dalla normativa Speciale di Settore, c.d. "Codice della Strada" di cui al D. Lgs. 285/1992 art. 10, nonché artt. 61 e 62 dello stesso Decreto, e Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 c.d. "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada" artt. da 9 a 20;

Per cui ogni per "Trasporto Eccezionale" qualificato in quanto tale ai sensi della predetta normativa, da effettuarsi sulle strade delle diverse categorie ai sensi del C.D.S. classificate preventivamente quali strade "pubbliche" anche successivamente alla loro realizzazione, dovrà essere richiesta specifica autorizzazione ciò rispettando le prescrizioni dimensionali previste dall'art. 16 del citato Regolamento, che per completezza informativa di seguito si riporta:

"Art. 16. Provvedimento di autorizzazione.

1. Nel provvedimento di autorizzazione sono stabilite le prescrizioni ritenute opportune per la tutela del patrimonio stradale e la sicurezza della circolazione quali, ad esempio, gli eventuali percorsi da seguire o da evitare, i limiti di velocità da rispettare, la necessità o meno della scorta tecnica da parte del personale abilitato di cui all'articolo 12, comma 3-bis, del codice, gli eventuali periodi temporali, orari e giornalieri, di non validità delle autorizzazioni, le modalità inerenti la marcia, la sosta o il ricovero del veicolo o del complesso, l'eventuale obbligo di comunicare il transito nel caso sia prescritta la scorta ovvero si eccedano i limiti previsti dall'articolo 62 del codice. Il provvedimento deve, altresì, contenere la prescrizione che, in caso di neve, ghiaccio, nebbia o scarsa visibilità, sia diurna che notturna, il veicolo deve essere tempestivamente allontanato dalla sede stradale e condotto alla più vicina area disponibile. I vari enti proprietari interessati dal transito, previo coordinamento tra loro secondo le facoltà di cui all'articolo 14, comma 1, qualora le situazioni e condizioni locali lo consentano, si adoperano perché le prescrizioni siano il più possibile uniformi

2. Sulle strade, anche temporaneamente ad una corsia per senso di marcia, nel caso di trasporto o veicolo eccezionale avente larghezza superiore a quella della corsia, nonché sui tratti di strada in curva, ove il trasporto con il suo ingombro superi la larghezza della corsia, deve essere prescritta la circolazione a senso unico alternato per brevi tratti di strada regolamentata con specifiche segnalazioni, con il pilotaggio del traffico ovvero con altri interventi di regolazione del traffico da effettuarsi a cura dei soggetti di cui all'articolo 12, commi 1 o 3-bis, del codice

3. La scorta è prescritta, qualora si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:

- a) la larghezza della corsia sia inferiore a 3,50 m per i veicoli o i trasporti che sono eccezionali anche in larghezza ed a 3,00 m per i veicoli o i trasporti che non sono eccezionali in larghezza;
- b) la fascia di ingombro del veicolo o del trasporto eccezionale sia superiore alla larghezza della corsia di marcia, decurtata di 20 cm in relazione all'andamento planimetrico del percorso;
- c) il veicolo o trasporto eccezionale abbia larghezza superiore a 3 m o a 3,20 m, nel caso di veicoli classificati o utilizzati come sgombraneve o in caso di trasporto di carri ferroviari;
- d) il veicolo o trasporto eccezionale abbia lunghezza superiore a 25 m;
- e) la velocità consentita sia inferiore a 40 km/h sulle strade di tipo A e B, a 30 km/h sulle altre strade;
- f) il carico presenti una sporgenza posteriore superiore ai 4/10 della lunghezza del veicolo;
- g) il carico presenti una sporgenza anteriore superiore a 2,50 m rispetto al limite anteriore del veicolo.

Per i veicoli ed i trasporti eccezionali che rispettano tutti i limiti dell'articolo 61 del codice, le condizioni di cui sopra si intendono soddisfatte, fatta salva la verifica della condizione di cui alla lettera e).

4. Ferme restando le condizioni di cui al comma 3 e le facoltà di cui all'articolo 13, commi 5 e 7, se nel provvedimento di autorizzazione è prescritta la scorta tecnica a cura del personale abilitato di cui all'articolo 12, comma 3-bis, del codice, il capo-scorta dovrà attenersi alle indicazioni del disciplinare di cui al comma 6, e alle eventuali indicazioni fornite, ai sensi del comma 5, dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, del codice. Prima dell'inizio del viaggio il capo-scorta deve darne comunicazione agli organi di polizia stradale competenti per territorio di cui all'articolo 12, comma 1, del codice:

- a) con preavviso di ventiquattro ore, quando il viaggio deve essere effettuato sulle strade o tratti di strade di tipo A e B, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del codice, e sulle altre strade extraurbane con almeno due corsie per senso di marcia, per veicoli o trasporti eccezionali di larghezza superiore a 4,5 m o di lunghezza superiore a 38 m;
- b) con preavviso di tre giorni, quando il viaggio deve essere effettuato sulle altre strade o tratti di strade diverse da quelle indicate alla lettera a) per i veicoli o trasporti eccezionali di larghezza superiore a 4 m o lunghezza superiore a 35 m, ai fini dell'eventuale intervento, prima della partenza, di una pattuglia di Polizia stradale, per il controllo tecnico documentale sul trasporto da eseguire; c) con preavviso di cinque giorni, quando è necessaria l'adozione di provvedimenti di chiusura completa al transito della strada con deviazione del traffico su itinerari alternativi, ai sensi dell'articolo 10, comma 9, del codice, ovvero la chiusura del tratto stradale interessato ha durata prevedibile superiore ad un'ora.

La comunicazione, che deve essere fornita con le modalità indicate con direttive del Ministero dell'interno, deve precisare la data e l'ora d'inizio del viaggio e le generalità del capo-scorta designato.

5. Gli organi di polizia stradale competenti per territorio di cui all'articolo 12, comma 1, del codice, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, e conformemente alle disposizioni del disciplinare tecnico di cui al comma 6, possono: a) nei casi indicati dal comma 4, lettere a) e b), se le circostanze lo richiedono, imporre all'impresa autorizzata o ai soggetti di cui al comma 6-bis, che effettuano la scorta tecnica, ulteriori modalità operative ovvero fornire indicazioni sul numero di ulteriori veicoli o persone abilitate di scorta;

b) nel caso indicato dal comma 4, lettera c), se le circostanze lo consentono, autorizzare il personale della scorta tecnica a coadiuvare il personale di polizia o ad eseguire direttamente, in luogo di esso, le necessarie operazioni.

6. La scorta tecnica può essere svolta direttamente da una delle imprese interessate al trasporto con autoveicoli di cui abbia la disponibilità o può essere affidata a imprese specializzate. In entrambi i casi le imprese devono essere munite di autorizzazione allo svolgimento del servizio di scorta tecnica e le persone incaricate della scorta tecnica devono essere munite di apposita abilitazione. Con disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, sono stabiliti i requisiti e le modalità per l'autorizzazione delle imprese allo svolgimento del servizio di scorta tecnica e per l'abilitazione delle persone atte ad eseguire la scorta tecnica. Con lo stesso disciplinare tecnico sono stabiliti i dispositivi supplementari di cui devono essere dotati gli autoveicoli adibiti al servizio di scorta tecnica, le modalità di svolgimento della stessa, nonché le eventuali ulteriori comunicazioni. L'autorizzazione allo svolgimento del servizio di scorta tecnica da parte dell'impresa e l'abilitazione del personale incaricato sono rilasciati da parte del Ministero dell'interno.

6-bis. I concessionari di pubblici servizi, di cui all'articolo 28 del codice, possono effettuare la scorta tecnica per i veicoli nella loro disponibilità ed per i trasporti di proprio interesse, utilizzando personale dipendente e veicoli di cui abbiano la disponibilità. Il personale che effettua la scorta deve essere munito di abilitazione rilasciata secondo le disposizioni del disciplinare tecnico di cui al comma 6 ed i veicoli utilizzati devono essere attrezzati secondo le disposizioni dello stesso disciplinare. Deve essere in ogni caso garantito il rispetto delle modalità di svolgimento della scorta dettate dal medesimo disciplinare tecnico. Per i veicoli eccezionali ovvero per i trasporti in condizioni di eccezionalità nella disponibilità o sotto il diretto controllo delle Forze armate, la scorta tecnica può essere effettuata dal personale dell'amministrazione della difesa. Parimenti, le amministrazioni assimilate alle Forze armate di cui all'articolo 138, comma 11, del codice, potranno effettuare la scorta tecnica con proprio personale. L'abilitazione del personale di scorta tecnica ai predetti veicoli o trasporti eccezionali è rilasciata dal Comando militare competente o dall'autorità assimilata ai sensi dell'articolo 138, comma 11, del codice. Le disposizioni del disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno di cui al comma 6, si applicano, limitatamente alle modalità di effettuazione della scorta, anche per la circolazione dei veicoli e trasporti eccezionali nella disponibilità o sotto il diretto controllo dei soggetti di cui all'articolo 138, comma 11, del codice.

7. Per le scorte assicurate dalla specialità Polizia Stradale della Polizia di Stato, ovvero dai corpi di polizia municipale o provinciale ai sensi dell'articolo 21, comma 2, nel rispetto del regolamento di amministrazione e di contabilità dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, ovvero della competente amministrazione, sono a carico del richiedente le spese e gli oneri relativi, fissati con provvedimento del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

8. Il conducente o il responsabile dell'eventuale scorta, sono tenuti ad accertare che il transito del trasporto o del veicolo eccezionale per massa su opere d'arte avvenga in modo tale che non sia presente, su ciascuna opera d'arte o singola campata del viadotto, un altro veicolo o trasporto eccezionale.

9. In ogni caso l'efficacia del provvedimento di autorizzazione è subordinata al pieno rispetto, durante il transito, degli obblighi e delle limitazioni localmente imposti e risultanti dalla segnaletica stradale e dalle disposizioni localmente in vigore.

10. Sulle autorizzazioni singole e multiple, qualora sia dovuto l'indennizzo d'usura, devono essere annotati, prima di iniziare il viaggio, l'ora e il giorno di effettuazione di ciascun viaggio e l'autorizzazione, al termine del suo uso o alla sua scadenza, deve essere restituita all'ente che ha rilasciato l'autorizzazione stessa. Deve, inoltre, essere allegata copia della dichiarazione sostitutiva e dello schema di carico di cui all'articolo 14, comma 7, punto B), lettera b).

11. Nel caso in cui nella domanda si sia fatto riferimento a veicoli di riserva, conformemente a quanto disposto all'articolo 14, comma 3, qualora sia dovuto l'indennizzo d'usura, prima dell'inizio del viaggio devono essere comunicati i numeri delle targhe del veicolo isolato o del complesso di veicoli da utilizzare per il trasporto. Le comunicazioni devono essere allegate all'autorizzazione e sostituiscono l'annotazione di cui al comma 10. La comunicazione può essere effettuata dalla ditta che esegue la scorta ovvero dal capo-scorta.

12. Se l'annotazione prevista nel comma 10 non risulta iscritta sul documento di autorizzazione e se la comunicazione di cui al comma 11 non risulta effettuata, il trasporto eccezionale deve ritenersi non autorizzato. Pertanto, in caso di accertamento da parte degli organi di polizia stradale, lo stesso è soggetto a tutte le conseguenze previste per la mancata autorizzazione. Alla fine del viaggio, durante il quale è stata accertata l'inadempienza, l'autorizzazione deve essere restituita all'ufficio che l'ha rilasciata. Se la comunicazione, ancorché effettuata, non risulta allegata, il trasporto eccezionale è invece soggetto a tutte le conseguenze previste per il mancato rispetto delle prescrizioni.

13. I documenti di autorizzazione in originale, da conservarsi in buono stato, devono accompagnare sempre il veicolo durante la sua circolazione in regime di trasporto eccezionale e non devono essere in alcun modo manomessi, pena la immediata decadenza. Le comunicazioni possono essere effettuate in qualunque modalità purché suscettibile di riscontro. Secondo le facoltà di cui all'articolo 14, comma 1, annotazioni, comunicazioni e rilievi possono essere formulati in forma digitale.

14. Sui documenti di autorizzazione devono essere formulati, da parte degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1, 2 e 3 del codice, rilievi circa le accertate inadempienze alle prescrizioni imposte nell'autorizzazione stessa o violazioni al codice della strada, dalle quali consegue la sospensione della patente fin dal primo accertamento, da parte del trasportatore. I predetti organi di polizia stradale informano di ciò gli enti proprietari della strada e la segreteria del comitato centrale dell'albo degli autotrasportatori. Il titolare dell'autorizzazione deve, nei casi suddetti, restituire con effetto immediato all'ente proprietario della strada l'autorizzazione.

14-bis. Sui documenti di autorizzazione di tipo multiplo o singolo, gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, ovvero il personale abilitato di cui all'articolo 12, comma 3-bis, del codice che effettuano la scorta devono annotare, rispettivamente prima dell'inizio dell'attività ed immediatamente dopo la fine della stessa, la data e l'ora di inizio e di fine della scorta.

15. Il trasporto eccezionale effettuato con complessi costituiti da uno o più trattori con due o più rimorchi può essere autorizzato, sempre che l'ammissibilità alla circolazione di tali complessi sia attestata da apposito documento tecnico degli uffici competenti della Direzione generale per la motorizzazione.

16. I trasporti eccezionali per massa possono essere autorizzati soltanto nei limiti di massa massima, complessiva o per asse, ammessa per ciascun veicolo, quale risulta dalla documentazione rilasciata dalla Direzione generale per la motorizzazione, ovvero dalla carta di circolazione, nonché, nei casi di complessi, con unità il cui abbinamento risulti annotato sui predetti documenti.

17. Disposizioni particolari, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 138, comma 2, del codice, possono essere stabilite con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per quanto riguarda i trasporti eccezionali o con veicoli eccezionali militari su richiesta dell'ente militare competente in accordo con l'ente proprietario, ovvero per quanto riguarda i trasporti eccezionali o con veicoli eccezionali effettuati dal Servizio nazionale della Protezione civile in caso di emergenza".

Inoltre la normativa speciale sulla materia prevede l'onere ricadente in capo al Trasportatore , solidalmente con il Committente del "Trasporto Eccezionale", della presentazione contestualmente all'istanza di autorizzazione di una "DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' (artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e s.m.i.) ove gli interessati consapevoli delle sanzioni previste nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazioni o uso di atti falsi, richiamate dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, riferiscono sulla richiesta di autorizzazione di Trasporto Eccezionale che viene descritta in sintesi con le seguenti indicazioni minime:

di rispettare tutte le prescrizioni di cui all'art. 16 del D.P.R. n. 495/92 e s.m.i. nonché, i limiti di massa, quando dovuto, fissati dall'art. 62 del DLgs n. 285/92 e s.m.i., fatto salvo il caso di franchigia previsto dall'art. 167 del DLgs n. 285/92 (art. 13, c. 6, del D.P.R. 495/92 e s.m.i.)

che la o le eccedenze rispetto ai limiti di sagoma stabiliti dall'articolo 61 del D.Lgs n. 285/1992 (Codice della Strada) non derivano dall'affiancamento, sovrapposizione o abbinamento longitudinale degli elementi trasportati (art. 13, c. 9, del Reg. al CdS)

che la Ditta e i veicoli sono in possesso degli specifici requisiti ed autorizzazioni per il trasporto conto terzi o proprio, di cui alla legge del 06.06.1974, n. 298 e s.m.i. (art. 14, c. 11, del D.P.R. n. 495/92 e s.m.i.) e Regolamento CE/1071/09

di transitare su strade non attraversate da passaggi a livello su linee ferroviarie elettrificate, presentando della copia dell'autorizzazione del gestore la rete ferroviaria per effettuare detto attraversamento (art. 14, c. 5, del D.P.R. n. 495/92 e s.m.i.)

di aver verificato che sull'intero percorso non esistono linee aeree che determinano un franco inferiore a 0,40 m ed opere d'arte con franco inferiore a 0,20 m rispetto all'intradosso (art. 14, c. 6, del D.P.R. n. 445/92 e s.m.i.)

di aver verificato la percorribilità di tutto l'itinerario richiesto con il veicolo / complesso di veicoli suindicato, compresi quelli di eventuale riserva, nelle diverse condizioni di carico ammissibili (art. 14, c. 8, del D.P.R. 495/92 e s.m.i.)

di aver verificato che sull'intero itinerario percorso è garantito il rispetto dell'inscrivibilità in curva del veicolo / complesso di veicoli, compresi quelli di riserva (art. 14, c. 8, del D.P.R. 495/92 e s.m.i.)

di aver preso visione e/o acquisito l'Elenco di strade percorribili o non percorribili per i veicoli ed i trasporti eccezionali in vigore sul territorio nel quale si richiede il transito

di essere informato, che i dati personali contenuti nella presente domanda sono raccolti e potranno essere trattati, con mezzi informatici, nonché con mezzi manuali e cartacei, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e nel rispetto di quanto indicato dalla vigente normativa sul Trattamento dei dati personali (Privacy).

7. CONCLUSIONI

Nella presente valutazione tecnica sono state sollevate una serie di criticità correlate agli elaborati progettuali presentati. A parere dello scrivente Ente emerge, quindi, la necessità che vengano fornite le delucidazioni necessarie e che la documentazione progettuale venga adeguata, fornendo le informazioni richieste, nonché rivalutando e risolvendo le questioni evidenziate.

Sulla base di tali premesse è di tutta evidenza che la scrivente Provincia di Frosinone, a fronte di quanto sopra evidenziato, è impossibilitata ad emettere il parere complessivo di competenza.

Tanto per dovere.

Il Dirigente
Ing. Eugenia Tersigni

